

DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2001 numero 151

“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità”

Articolo 42 - modificato dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 119/2011

Riposi e permessi per i figli con handicap grave

(Legge 8 marzo 2000, n. 53, artt. 4, comma 4-bis, e 20)

5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo e' accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto